

Repertorio n. del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI COMPRENSIVI DI
SERVIZI LEGALI, FISCALI E FORMATIVI ON THE JOB A FAVORE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA CIG.732887287E. CUP. D99B17000110009**

=====

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno del mese di presso la sede della Sezione
Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, dinanzi all'Ufficiale Rogante

T R A

- **IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA** (codice fiscale 80021210721), di seguito nel
presente atto denominato anche "Consiglio" o "Cliente" o "Ente", con sede in Bari, alla via
Capruzzi, n. 212, in questo atto rappresentato dalla **Dott.ssa Angela VINCENTI**, nata a Bari
il 23/07/1954, nella sua qualità di dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità,
munita dei necessari poteri giusta delibera dell'Ufficio di Presidenza n.29 del 20/04/2011;

E

- La Società con sede legale in alla Via- Codice Fiscale
e Partita IVA: - di seguito denominata anche "Ditta" o "Azienda" o "Appaltatore",
rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante Sig., nato a
ed ivi residente alla stessa via, Codice Fiscale: nella sua qualità di Amministra-
tore pro-tempore.

PREMESSO CHE:

- il Consiglio, con Determinazione n.123 del 18/12/2017 ha indetto, ai sensi dell'art.60
D.Lgs. n.50/2016, una procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati comprensivi di
servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale mediante apposi-
ta procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA, da aggiudicarsi con il criterio

	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo	
	D.lgs, con importo complessivo a base di gara di € 897.000,00 al netto dell'IVA al 22%;	
	In esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Amministrazione e	
	Contabilità, con atto dirigenziale n. ... del ha disposto l'aggiudicazione del servizio in og-	
	getto, per una spesa quantificata di euro in favore della Ditta, con se-	
	de legale in, via, Codice Fiscale n..... e Partita Iva	
	la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nell' impegno assunto	
	con Atto Dirigenziale n.123 del 18/12/2017 della Sezione Amministrazione e Contabilità, che	
	qui si richiama, sul titolo x, capitolo xx, missione xx, programma x, e titolo x, capitolo x, arti-	
	colo xx, missione xx, programma x del bilancio del Consiglio;	
	l'appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per ef-	
	fettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;	
	l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Con-	
	tratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi	
	incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;	
	la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il certificato della Camera di Commercio,	
	Industria, Artigianato e Agricoltura di....., ad acquisire il Durc e la documentazione anti-	
	mafia;	
	il presente affidamento non comporta rischi da interferenza e, pertanto, gli oneri per la sicu-	
	rezza sono pari a zero;	
	Tutto ciò premesso	
	LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - PREMESSA	
	Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanzia-	
	le del presente atto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore ha dichiarato	

espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;
2. capitolato prestazionale;
3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D. Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consiglio Regionale della Puglia, come sopra rappresentato, affida alla società, che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta, l'incarico per l'espletamento dei servizi integrati comprensivi di servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato prestazionale, nel Disciplinare di gara nonché nell'offerta tecnica;

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico ed in condizioni di ottemperare alle prescrizioni e ai doveri posti nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.

La responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto è il Dott.

TEL.

E MAIL:

PEC:.....

Il responsabile del servizio della ditta è

E MAIL:

PEC:.....

Art. 3 – Segue: OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato prestazionale.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio dalla data del

I lavori dovranno concludersi entro 48 mesi dalla sopracitata data di avvio.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato prestazionali nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio regionale.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato prestazionale.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro al netto dell'IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione sarà corrisposto, a seguito di emissione delle fatture da inviare telematicamente con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Le fatture elettroniche, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della

regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo

che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto; Le fatture elettroniche

che dovranno essere inviate al Consiglio – Sezione Amministrazione e Contabilità, codice

ufficio: EK1760 e dovranno essere corredate dall'allegato prospetto trimestrale delle giornate

totalizzate distinte per risorse dell'effettivo servizio prestato. Il corrispettivo sarà commisura-

to al numero effettivo di giornate di servizio svolte.

Al termine di ciascuna annualità l'appaltatore è tenuto alla presentazione di un rapporto

annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguenti e delle risorse umane im-

piegate; il rapporto annuale deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di

conclusione delle attività.

In ogni caso, secondo quanto previsto all'art.30 co.5 bis D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto

progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sud-

dette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di

conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico

di regolarità contributiva.

La liquidazione della fattura a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole del-

la verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e na-

tura delle attività previste nell'offerta del Fornitore e nel Capitolato prestazionale dell' Ammi-

nistrazione.

ART. 7 Segue: CORRISPETTIVO

L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fat-

ture e, comunque, sul conto corrente intestato a :

.....

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché

delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati

all'Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante. Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale.

Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione di euro €, pari al 10% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n. emessa il da con sede legale a

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Semestralmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il Consiglio Regionale procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,

l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione. Per quant'altro, alla cauzione definitiva si applicano tutte le norme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

DIPENDENTE

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorzia-
ta responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se

l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell' appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti,

pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si procederà ai sensi dell'art.30 D.Lgs.50/2016.

ART.10 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell' art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;
- e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;
- f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del

Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

ART. 11 – PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare le seguenti penali:

-per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- in caso di omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento successivo a quello in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità, negligenze o omissione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento

di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione del Consiglio Regionale non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Consiglio Regionale, nonché a terzi.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consiglio Regionale della Puglia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La ditta è tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, tramite il conto corrente di cui al precedente comma 1.

Qualora la ditta non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma 1 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

ART.15 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico provvedimento, previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART. 16 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue i trattamenti degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

	- frode nella esecuzione del servizio;	
	- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;	
	- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;	
	- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;	
	- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;	
	- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;	
	- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 11;	
	- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a fida formale da parte del Consiglio;	
	- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;	
	- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva;	
	- cessione del contratto e/o dei crediti;	
	- violazione degli obblighi di riservatezza;	
	- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
	- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- in ogni altro caso previsto dal capitolato prestazionale, dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso che in cui il Fornitore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati al Fornitore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non

esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

ART. 18 - VARIAZIONE - RECESSO

Il Consiglio si riserva di concordare, con l'appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consiglio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec.

Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni di

legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi, l'Amministrazione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e successive modifiche, del 5% delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 19 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'esecuzione dell'appalto è il Tribunale di Bari. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Amministrazione e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ART. 20 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in

PEC:..... ..,ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio Regionale della Puglia che applicherà lo split payment .

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto..

Per tutto quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo al D.Lgs. n.50/2016, al codice civile e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in quanto applicabile.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

ART. 24- ALLEGATI

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati sono: l'Allegato "A" (Capitolato prestazionale), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica). Letto, confermato e sottoscritto in due esemplari in bollo ad un solo effetto.

Per il Consiglio regionale della Puglia

Per la Ditta

Il Dirigente della Sezione

Il Rappresentante Legale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli

1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

Bari,

L'Appaltatore

L'atto consta di n. ... pagine.